

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2016, n. 1108

**Riattivazione dell'Azienda Faunistico-Venatoria sita in agro del Comune di Orsara di Puglia (FG) denominata "Mezzanelle".**

L'Assessore all'Agricoltura – Risorse Agroalimentari, Leonardo di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Caccia e confermata dal Dirigente della Sezione Caccia e Pesca, riferisce quanto segue.

**Premesso:**

che gli artt. 9, comma 10, e 17 della L.R. n.27 del 13.08.98 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" nonché l'art. 10 del Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014, approvato con DCR n. 217 del 21.07.2009, pubblicata sul BURP n. 117 del 30.07.2009, e prorogato al 21 luglio 2016 con DGR n. 1170/2015, dettano norme per l'istituzione delle Aziende Faunistico Venatorie (A.F.V.);

che con delibera n. 1287 del 17.10.2000, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Regionale (R.R.) "Aziende Faunistico Venatorie - Modalità di istituzione, gestione e funzionamento.", pubblicato sul BURP n. 01 del 3 gennaio 2001 (R.R. n. 4 del 28.12.2000);

che con DGR n. 1621 del 14.11.2001 è stata istituita l'AFV "Mezzanelle" di Ha 309.59, sita in agro del Comune di Orsara di Puglia (FG);

che il Concessionario dell'AFV precitata non ha presentato istanza di rinnovo della relativa concessione nei termini di cui all'art. 7 del R.R. n. 4/2000;

che con istanza datata 01 Ottobre 2015 il Sig. Terlizzi Pasquale in qualità di Concessionario dell'Azienda ha richiesto la riattivazione della concessione, di cui alla precitata DGR n. 1621/2001;

che con le predetta istanza il Sig. Terlizzi Pasquale ha trasmesso la relativa documentazione, giusto quanto previsto dall'art. 3 comma 3 del R.R. n. 4/2000;

che la superficie dell'AFV in parola risulta essere pari ad Ha 309.59, distinta in catasto alla località Mezzanelle nel Comune di Orsara di Puglia - Fg. 4 (partt. Varie), Fg. 5 (partt. varie), Fg. 6 (partt. varie), Fg. 7 (partt. varie), Fg. 8 (partt. varie), Fg. 9 (partt. varie) e Fg 11 (part. 41), giusta documentazione agli atti della Sezione Caccia e Pesca regionale;

che la Provincia di Foggia, competente per territorio, ha trasmesso il proprio parere favorevole, sulla richiesta di riattivazione dell'Azienda formulata dal Sig. Terlizzi Pasquale, alla Sezione Caccia e Pesca regionale, per il seguito di competenza, giusta nota prot.n. 30359 del 03.05.2016;

che l'ISPRA (ex INFS), con nota prot.n. 20427/T-B82 A del 31.03.2016, ha espresso il proprio parere tecnico favorevole sulla riattivazione dell'Azienda in parola dichiarando accettabile il programma di gestione presentato dal richiedente con le seguenti prescrizioni:

- a) Divieto di immissione della "Starna" stante il precario e critico stato di conservazione della specie salvo in caso di progetti di conservazione e gestione di questa specie che interessino comprensori estesi e che coinvolgono più enti gestori;
- b) Immissioni di "Fagiano" con utilizzo, preferibilmente, di soggetti giovani (90-120 gg.) da effettuarsi nel periodo tardo estivo e, comunque, entro il 31 agosto e/o con soggetti di cattura locale. L'entità dei relativi

rilasci non dovrebbe superare il valore di 0.3-0.5 soggetti/Ha, con variazioni possibili in funzione del contesto ambientale e delle popolazioni già insediate nell'AFV;

- c) Divieto di immissione della "Lepre europea", in quanto il territorio dell'Azienda rientra nell'areale storico della "Lepre italica"; nel caso di accertata assenza, nel territorio aziendale, della predetta specie (Lepre italica) potrebbe essere autorizzato, dalla Provincia di Foggia, sulla base di criteri di sostenibilità basata su censimenti di fine inverno, il prelievo di "lepre europea" che non dovrebbe superare il 30% della consistenza stimata, ed, eventualmente, sospeso qualora il rapporto giovani/adulti scendesse al di sotto di 1:1;

che il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio regionale, nella seduta del 16.05.2016, ha espresso il parere favorevole alla riattivazione della succitata A.F.V., sulla scorta della documentazione acquisita agli atti della Sezione Caccia e Pesca regionale, nonché alla luce dei relativi pareri rilasciati rispettivamente dalla Provincia di Foggia e dell'ISPRA;

che in base alle caratteristiche ambientali, di cui all'art. 2 comma 1 del R.R. n. 4/2000, si ribadisce che l'Azienda è classificabile in "Mista" con vocazione faunistica riservata principalmente alla fauna migratoria.

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4 lett. d) della L.R. n. 7/97 e ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 4/2000.

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. E I.:**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente del Servizio Caccia e dal Dirigente della Sezione Caccia e Pesca;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- Di riattivare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, l'A.F.V. denominata "Mezzanelle" sita in agro del comune di Orsara di Puglia (FG) per una estensione della superficie di Ha 309.59, secondo i confini e la delimitazione di cui all'allegata cartografia, parte integrante del presente provvedimento e con le prescrizioni di cui alla nota dell'ISPRA n. 20427/T-B82A del 31.03.2016, richiamate nelle premesse;
- Di autorizzare il prelievo per la fauna migratoria a tutte le specie cacciabili previste dal Calendario Venatorio regionale, nel rispetto sia dei periodi consentiti che dei capi prelevabili giornalmente e annualmente, giusto art. 5 comma 2 del R.R. n. 4/2000 nonché alle specie di fauna stanziale "Volpe", "Cinghiale", "Fagiano" e "Lepre europea", per quest'ultime due secondo i criteri indicati in narrativa (parere ISPRA – punti b) e c));
- Di stabilire che la concessione in parola è subordinata all'osservanza, da parte del Concessionario, di tutti gli obblighi previsti dalla L.R. 27/98 e dal R.R. 4/2000, del divieto di immissione di soggetti della specie "Cinghiale" nonché delle prescrizioni riportate nel citato parere dell'ISPRA e richiamate in premessa, per la

durata di anni cinque a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento;

- Di dare mandato alla Provincia di Foggia, competente per territorio, di provvedere al controllo della gestione della succitata A.F.V., così come previsto dalla L.R. n. 27/98 e R.R. n. 4/2000;
- Di pubblicare il presente atto sul BURP;
- Di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Provincia di Foggia ed al Sig. Terlizzi Pasquale Via Trento, n.32 – 71027 Orsara di Puglia (FG), per il tramite del Servizio Caccia regionale.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano

**REGIONE PUGLIA**  
AREA POLITICHE per lo Sviluppo Rurale  
SERVIZIO CACCIA E PESCA

La presente copia, composta da n°...01...<sup>(una)</sup>  
facciate, è conforme all'originale depositato  
agli atti del Servizio Caccia e Pesca.

Bari, 31.05.2016



COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA



QUADRO DI UNIONE FOGLI DI MAPPA  
N 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11